

Bruxelles, 12 gennaio 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0004 (COD)**

**5251/17
ADD 3**

**SOC 12
EMPL 8
SAN 24
IA 4
CODEC 32**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 gennaio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	SWD(2017) 8 final
Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO SUPPLEMENTARE che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2017) 8 final.

All.: SWD(2017) 8 final

Bruxelles, 10.1.2017
SWD(2017) 8 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO SUPPLEMENTARE

che accompagna il documento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

**che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro**

{COM(2017) 11 final}
{SWD(2017) 7 final}

Scheda di sintesi
Valutazione d'impatto di un'ulteriore proposta di modifica degli allegati della direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni
A. Necessità di agire
Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?
L'esposizione a taluni agenti chimici sul luogo di lavoro può provocare il cancro, che costituisce la prima causa di mortalità connessa al lavoro nell'UE. Nell'UE-28, dalle 7 alle 12 persone muoiono ogni ora di cancro per essere state esposte ad agenti cancerogeni sul luogo di lavoro. Per tutelare i lavoratori da questo tipo di rischi, l'UE ha adottato la direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni (CMD), che stabilisce le misure da adottare per eliminare o limitare l'esposizione agli agenti chimici cancerogeni e prevede valori limite di esposizione professionale (OEL). La direttiva CMD necessita tuttavia di un aggiornamento. La Commissione ha condotto una valutazione scientifica ed economica di 25 agenti chimici prioritari ai quali sono esposti circa 20 milioni di lavoratori nell'UE. Di questi, 13 agenti sono stati oggetto di una precedente proposta della Commissione (COM(2016) 248) e della relativa valutazione d'impatto (SWD(2016) 152). Nella presente valutazione d'impatto complementare è applicata la stessa metodologia utilizzata per le altre sostanze.
Qual è l'obiettivo di questa iniziativa?
L'iniziativa si prefigge tre obiettivi specifici: • rafforzare la protezione dei lavoratori dall'esposizione professionale agli agenti chimici cancerogeni nell'Unione europea; • migliorare l'efficacia del quadro normativo dell'UE aggiornandone la base di conoscenze scientifiche; • chiarire la normativa, agevolarne l'attuazione e contribuire a instaurare condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici riducendo le differenze fra i livelli di protezione nazionali.
Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello di UE?
L'individuazione di agenti cancerogeni quali sostanze generate da procedimenti sul luogo di lavoro e la loro elencazione nell'allegato I della direttiva e la revisione di OEL già esistenti o la definizione di nuovi OEL nell'allegato III della direttiva possono facilitare e aumentare l'osservanza delle disposizioni della CMD e il controllo della loro corretta applicazione, a vantaggio della tutela dei lavoratori. Stabilendo definizioni comuni adeguate delle sostanze generate da procedimenti e riducendo le attuali differenze a livello di OEL nazionali, ovvero sopperendo alla loro assenza, l'azione dell'UE può contribuire a migliorare ulteriormente la piattaforma minima di protezione di tutti i lavoratori dell'Unione dai rischi derivanti dall'esposizione professionale ad agenti cancerogeni. Il divario competitivo fra imprese situate in Stati membri in cui vigono valori limite nazionali diversi può essere attenuato stabilendo chiare prescrizioni minime specifiche per la protezione dei lavoratori sotto forma di valori limite fissati a livello di UE per tali agenti. Le iniziative dei singoli Stati membri non possono dare risposta a queste problematiche; per cui, al fine di conseguire tale obiettivo, un'azione a livello di UE risulta necessaria e conforme all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE.
B. Soluzioni
Quali opzioni di intervento, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? C'è un'opzione considerata migliore delle altre? Per quale motivo?
Relativamente agli agenti cancerogeni in questione sono state vagliate e scartate diverse opzioni. Una loro proibizione totale dai luoghi di lavoro è stata considerata una misura non proporzionata. D'altro canto non ci si può affidare a orientamenti non legislativi o all'autoregolamentazione, che non sarebbero in grado di contribuire in maniera sostanziale alla soluzione dei problemi individuati. Per quanto riguarda sette dei dodici agenti cancerogeni, le proposte di opzioni legislative (OEL nell'allegato III e/o inclusione nell'allegato I) si basavano sui risultati delle discussioni con ricercatori, datori di lavoro, lavoratori e rappresentanti degli Stati membri. Per la maggior parte degli agenti cancerogeni sono state inoltre analizzate sia opzioni più rigorose che opzioni meno severe. Le opzioni scelte sono considerate complementari e in grado, in molti casi, di valorizzare le misure già previste dal regolamento REACH. La certezza del diritto per i portatori di interesse può essere conseguita più agevolmente stilando un elenco chiaro degli agenti chimici contemplati dalla CMD e contemporaneamente definendo OEL che consentano di gestire il rischio di esposizione professionale agli agenti chimici cancerogeni. Per quanto riguarda gli altri cinque agenti cancerogeni [gas di scarico dei motori diesel, polveri e fumi prodotti dalla lavorazione della gomma, berillio e relativi composti inorganici, 4,4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) (MOCA) e esaclorobenzene], l'intervento mediante modifica della CMD è attualmente sospeso a causa di considerazioni giuridiche o della mancanza di una posizione comune in seno al comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?
Le parti sociali e gli Stati membri, rappresentati nel comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, sono favorevoli a tutte le opzioni profilate. In linea generale, laddove sono emerse posizioni divergenti, i

lavoratori hanno chiesto misure a favore di una loro maggiore tutela, mentre i datori di lavoro hanno caldeggiato misure per loro meno onerose. L'ipotesi di un'inclusione dei gas di scarico dei motori diesel e delle polveri e dei fumi prodotti dalla lavorazione della gomma nel novero degli agenti cancerogeni generati da procedimenti sul luogo di lavoro non ha incontrato la piena approvazione delle parti sociali, per cui allo stato attuale non vi sono proposte di iniziative riguardanti le sostanze suddette.

C. Impatto dell'opzione prescelta

Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta (se ve ne è una, altrimenti delle opzioni principali)?

I vantaggi dell'opzione prescelta consisterebbero in un aumento del livello di protezione di circa 4 milioni di lavoratori e in un chiarimento delle regole per i datori di lavoro e per le autorità di controllo. Si prevedono inoltre un'ulteriore riduzione dei casi di cancro e di morte connessi al lavoro, un minore deterioramento della qualità della vita per i lavoratori e le loro famiglie, nonché una diminuzione delle spese sanitarie individuali dirette e indirette. I sistemi di sicurezza sociale beneficerebbero di una riduzione dei costi legati alle terapie contro il cancro e delle spese dovute alla conseguente inattività o al pensionamento anticipato dei lavoratori e all'indennizzo delle malattie professionali. I datori di lavoro potranno probabilmente ricavarne benefici in termini di diminuzione dell'assenteismo e di calo della produttività. Secondo uno studio svolto per conto della Commissione, i principali benefici dovrebbero derivare dall'inserimento della voce "Oli minerali sotto forma di oli motore usati" nell'elenco delle "sostanze generate da procedimenti" della CMD, che permetterebbe di salvare 880 vite umane, prevenire 90 000 casi di cancro e apportare benefici economici ai sistemi sanitari per un valore compreso fra 0,3 e 1,6 miliardi di EUR nell'arco di 50 anni. Fissando inoltre valori limite per l'inalazione di tricloroetilene e per l'esposizione cutanea a tale sostanza si potrebbero salvare 390 vite umane ed ottenere risparmi per i sistemi sanitari pari a 118-430 milioni di EUR.

Quali sono i costi dell'opzione prescelta (se ve ne è una, altrimenti delle opzioni principali)?

Nel caso di alcuni agenti cancerogeni, l'opzione prescelta influirà sui costi operativi per le imprese, che dovranno porre in essere misure aggiuntive di protezione e prevenzione. In particolare si stima che le misure relative al tricloroetilene e agli oli minerali sotto forma di oli motore usati nel quadro dell'opzione prescelta determineranno fino al 2069 costi totali per l'industria pari a 154-257 milioni di EUR per il tricloroetilene e a 46-918 milioni di EUR per gli oli minerali sotto forma di oli motore usati. Il pacchetto di opzioni prescelte non imporrà obblighi supplementari di informazione né comporterà un aumento degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese. È inoltre improbabile che ne derivino costi ambientali significativi.

Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e micro-imprese?

Le aziende avrebbero tutto da guadagnare da una maggiore chiarezza. Si prevede che non vi saranno ripercussioni per le aziende situate negli Stati membri in cui il valore limite vigente è uguale o inferiore (più rigoroso) ai valori proposti. Non sono stati previsti regimi agevolati per le PMI, le quali non sono esentate dagli obblighi della CMD in quanto ciò comporterebbe una disparità nella protezione dei lavoratori in funzione delle dimensioni della loro azienda. I costi principali associati alle opzioni prescelte si riferiscono agli investimenti in sistemi chiusi per l'utilizzo del tricloroetilene, per i quali le PMI sono maggiormente vulnerabili rispetto alle grandi aziende a causa dei capitali necessari. Tuttavia, in considerazione della direttiva dell'UE sulle emissioni di solventi (1999/13/CE), della carta volontaria per un uso responsabile stilata dall'Associazione europea dei solventi clorurati e soprattutto dell'autorizzazione prevista dal regolamento REACH, gli investimenti in sistemi chiusi dovrebbero essere già stati effettuati. Le imprese potrebbero utilizzare un'altra sostanza al fine di evitare i costi di un sistema chiuso, o decidere di aumentare i prezzi. Dieci Stati membri hanno già istituito limiti OEL nazionali equivalenti o inferiori al valore proposto per il tricloroetilene, per cui dovrebbe essere possibile per i settori interessati assorbire i costi supplementari derivanti.

L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?

Mentre la situazione attuale fa gravare notevoli costi economici sui lavoratori a causa della loro esposizione a sostanze pericolose, il pacchetto di opzioni prescelte attenuerebbe le perdite finanziarie che, con effetto domino, si ripercuotono sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri. Le spese amministrative e di attuazione che le amministrazioni pubbliche dovranno sostenere varieranno a seconda della situazione corrente in ciascuno Stato membro per ogni singolo agente chimico, ma non dovrebbero essere significative. La fissazione di OEL al livello dell'UE limiterà inoltre la necessità di effettuare analisi scientifiche separatamente in ogni Stato membro, per cui si dovrebbero generare dei risparmi.

Sono previsti altri effetti significativi?

L'attuazione del pacchetto di opzioni prescelte comporterebbe effetti positivi sulla concorrenza nel mercato interno, contribuendo ad attenuare il divario competitivo tra imprese situate in Stati membri con livelli di protezione nazionali diversi e favorendo l'applicazione e il controllo delle regole, con il conseguente miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e dell'efficienza delle imprese e dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Per quanto riguarda la competitività esterna delle aziende dell'UE, invece, l'opzione prescelta non dovrebbe provocare effetti di rilievo. Le opzioni prescelte rientrano nella maggior parte

dei casi nella fascia bassa di misure equivalenti stabilite in paesi terzi, il che suggerisce che tali misure siano realizzabili, si fondino sulle migliori pratiche disponibili e siano al tempo stesso ambiziose, giacché mirano a fissare standard elevati di tutela dei lavoratori a livello internazionale. L'incidenza sui diritti fondamentali è positiva, in particolare per quanto riguarda l'articolo 2 (diritto alla vita) e l'articolo 31 (diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, sane, sicure e dignitose).

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte?

L'efficacia della proposta di revisione della CMD sarà quantificata nell'ambito della valutazione del quadro UE di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (SSL), come previsto dall'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE. Con la prossima valutazione ex post (2012-2017) si definirebbero i valori di riferimento (benchmark), mentre la valutazione dell'attuazione pratica delle modifiche proposte potrebbe basarsi sul periodo successivo (2017-2022).